

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 248

36° anno

6 ottobre 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2738/93 della Commissione, del 5 ottobre 1993, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 1
- Regolamento (CEE) n. 2739/93 della Commissione, del 4 ottobre 1993, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per il cotone applicabile dal 1° giugno al 31 agosto 1993 per la campagna di commercializzazione 1993/1994 2
- * Regolamento (CEE) n. 2740/93 della Commissione, del 4 ottobre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 4
- * Regolamento (CEE) n. 2741/93 della Commissione, del 4 ottobre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 5
- * Regolamento (CEE) n. 2742/93 della Commissione, del 4 ottobre 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9503 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 6
- * Regolamento (CEE) n. 2743/93 della Commissione, del 5 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari 7
- Regolamento (CEE) n. 2744/93 della Commissione, del 5 ottobre 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2599/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda 8
- Regolamento (CEE) n. 2745/93 della Commissione, del 5 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2746/93 della Commissione, del 5 ottobre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11

Regolamento (CEE) n. 2747/93 della Commissione, del 5 ottobre 1993, recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

* **Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo** 15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2738/93 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 1993
recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2590/93 ⁽³⁾ la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 61 678 t di cereali a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura per quanto riguarda il lotto E e chiudere pertanto la gara per questo lotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il lotto E dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2590/93 la gara è chiusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2739/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1993

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per il cotone applicabile dal 1° giugno al 31 agosto 1993 per la campagna di commercializzazione 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 1553/93 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in mancanza di un regolamento che fissi la riduzione dell'importo dell'integrazione risultante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1993/1994, gli importi dell'integrazione applicabili dal 1° giugno al 31 agosto 1993 sono stati calcolati sulla base di una riduzione provvisoria;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per la campagna 1993/1994 è stata fissata con regolamento (CEE) n. 2420/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che alcuni degli importi provvisori dell'integrazione sono stati fissati tenendo conto del prezzo d'obiettivo proposto dalla Commissione al Consiglio per

la campagna di commercializzazione 1993/1994; che la fissazione di tali importi, effettuata con riserva di ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissi il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1993/1994; che questo prezzo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1555/93 del Consiglio⁽⁵⁾ e ridotto dal regolamento (CEE) n. 2044/93⁽⁶⁾ a seguito dei riallineamenti monetari; considerando che occorre pertanto fissare definitivamente gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per il cotone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione per il cotone non sgranato, indicati nei regolamenti (CEE) n. 1313/93⁽⁷⁾, (CEE) n. 1456/93⁽⁸⁾, (CEE) n. 1699/93⁽⁹⁾, (CEE) n. 1748/93⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1867/93⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1984/93⁽¹²⁾, (CEE) n. 2077/93⁽¹³⁾, (CEE) n. 2120/93⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 2185/93⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 2243/93⁽¹⁶⁾ (CEE) n. 2372/93⁽¹⁷⁾ della Commissione sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, fissati in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti succitati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 68.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 54.

⁽⁹⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 51.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 44.

⁽¹³⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 50.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 50.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 40.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 38.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 217 del 27. 8. 1993, pag. 34.

*ALLEGATO***Integrazione per il cotone non sgranato***(ECU/100 kg)*

Regolamento (CEE) n.	Importo dell'aiuto
1313/93	64,554
1456/93	65,075
1699/93	65,319
1748/93	64,339
1867/93	63,988
1984/93	63,099
2077/93	63,563
2120/93	63,485
2185/93	63,848
2243/93	64,286
2372/93	63,921

REGOLAMENTO (CEE) N. 2740/93 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 6911 originari dello Sri Lanka il massimale individuale è fissato a 882 000 ECU; che in data 16 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dello Sri Lanka hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dello Sri Lanka:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0720	6911	Vasellame e oggetti per uso domestico, di porcellana

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2741/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 3503 00 10 originari del Pakistan il massimale individuale è fissato a 772 000 ECU; che in data 21 giugno 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9503 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 9503 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 26 626 000 ECU; che in data 3 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 ottobre 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1300	9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2743/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che la Comunità ha sottoscritto un accordo bilaterale agricolo con la Finlandia; che tale accordo contempla, tra l'altro, un regime sugli scambi reciproci di formaggi⁽⁴⁾;

considerando che i formaggi contemplati da tale accordo devono essere accompagnati dal certificato IMA 1; che è apparso necessario modificare la denominazione dell'organismo emittente dei certificati IMA 1 in Finlandia in seguito ad una riorganizzazione amministrativa entrata in vigore a partire dal 1° settembre 1993; che è pertanto

necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1941/93⁽⁶⁾ per tener conto di tali adattamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1767/82 alla quarta colonna della rubrica « Finlandia », la denominazione dell'organismo emittente dei certificati IMA 1 è sostituita dalla seguente: « Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2744/93 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 1993
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2599/93 che istituisce una tassa di
compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2599/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2662/93⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie della Nuova Zelanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,47 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2599/93 modificato, è sostituito dall'importo di 30,37 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2745/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	95,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	95,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	68,48 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
1001 90 91	87,38
1001 90 99	87,38 ⁽⁵⁾
1002 00 00	112,96 ⁽⁶⁾
1003 00 10	120,43
1003 00 20	120,43
1003 00 80	120,43 ⁽⁷⁾
1004 00 00	89,19
1005 10 90	95,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	95,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	100,61 ⁽⁴⁾
1008 10 00	21,48 ⁽⁸⁾
1008 20 00	28,84 ⁽⁸⁾
1008 30 00	27,43 ⁽⁹⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	27,43
1101 00 00	159,84 ⁽⁸⁾
1102 10 00	195,66
1103 11 30	141,37
1103 11 50	141,37
1103 11 90	182,67
1107 10 11	166,41
1107 10 19	127,09
1107 10 91	225,24 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	171,05 ⁽⁸⁾
1107 20 00	197,54 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2746/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2747/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1993

recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la situazione del mercato del frumento tenero panificabile del 1993 da un raccolto sensibilmente ridotto e, di conseguenza, da prezzi anormalmente elevati rispetto ai prezzi di sostegno; che, vista la situazione, è opportuno non tener conto del prezzo di mercato ai fini della valutazione delle offerte e fissare quindi un prezzo minimo superiore al prezzo d'intervento;

considerando che dato il lungo periodo di ammasso per talune partite rimesse in vendita sul mercato si ravvisa l'opportunità di offrire agli eventuali acquirenti determinate garanzie circa la qualità del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 12 ottobre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 21 dicembre 1993.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco al seguente indirizzo:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung
(BALM)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Telex 4-11727; telefax (069) 1564-791

Articolo 3

All'atto del ritiro dei cereali da parte dell'aggiudicatario, l'organismo d'intervento preleva un campione in contraddittorio per ciascuna partita, in base al metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽⁴⁾.

Qualora l'analisi evidenzi una differenza notevole tra la qualità dei cereali prelevati e la descrizione della qualità riportata nel bando di gara, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

È considerata differenza notevole una differenza di oltre un punto percentuale per le impurità figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, eccettuati i chicchi spezzati o i chicchi volpati.

L'aggiudicatario può altresì rifiutare la merce ove essa non corrisponda ai criteri figuranti nei punti A, C, E, F e G dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92.

In caso di controversia l'organismo d'intervento dovrà sottoporre il campione ai controlli necessari e le spese ad essi relative saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 4

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/92 è accettata l'offerta più elevata superiore al prezzo minimo di 130 ECU/t. Il prezzo minimo è maggiorato delle maggiorazioni mensili fissate per l'intervento dal regolamento (CEE) n. 1542/93 del Consiglio⁽⁵⁾.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/83/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1993

per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (¹),

in cooperazione con il Parlamento europeo (²),

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

(1) considerando che gli scopi della Comunità stabiliti dal trattato comprendono il raggiungimento di un'unione sempre più stretta per i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un'azione comune, del progresso economico e sociale dei paesi della Comunità eliminando le barriere che dividono l'Europa;

(2) considerando che a tal fine il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune e di uno spazio senza frontiere interne; che questo comporta in particolare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata all'interno del mercato comune; che a tale scopo il Consiglio può adottare direttive per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri

relative all'accesso e all'esercizio di attività autonome;

(3) considerando che la diffusione di programmi oltre frontiera all'interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;

(4) considerando che per il conseguimento di tali obiettivi il Consiglio ha già adottato la direttiva 89/552/CEE, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (⁴), nella quale sono contenute misure riguardanti la promozione della produzione e della distribuzione di programmi televisivi su scala europea, nonché disposizioni nel settore della pubblicità televisiva e della sponsorizzazione, della tutela dei minori e del diritto di rettifica;

(5) considerando tuttavia che il conseguimento di questi obiettivi nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi nazionali sul diritto d'autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l'utilizzazione in alcuni Stati membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; che tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi all'interno della Comunità;

(¹) GU n. C 255 dell'1. 10. 1991, pag. 3 e

GU n. C 25 del 28. 1. 1993, pag. 43.

(²) GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 129 e

GU n. C 255 del 20. 9. 1993.

(³) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 44.

(⁴) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

- (6) considerando che esiste attualmente una disparità di trattamento in termini di diritto d'autore tra la comunicazione al pubblico via satellite di radiodiffusione diretta e la comunicazione al pubblico via satellite di telecomunicazione; che la ricezione individuale è oggigiorno possibile a costi accettabili con entrambi i tipi di satellite e che, di conseguenza, non vi è alcuna ragione di lasciar sussistere questo diverso trattamento giuridico;
- (7) considerando che la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene la ricezione; che in virtù della parità di trattamento, sotto il profilo del diritto d'autore, dei satelliti di radiodiffusione diretta e dei satelliti di telecomunicazione, tale incertezza normativa riguarda attualmente quasi tutti i programmi diffusi via satellite nella Comunità;
- (8) considerando inoltre che la certezza del diritto, presupposto essenziale per la libera circolazione delle emissioni di radiodiffusione all'interno della Comunità, viene meno quando i programmi diffusi oltre frontiera sono immessi nelle reti cablate e ritrasmessi successivamente via cavo;
- (9) considerando che lo sviluppo dell'acquisizione dei diritti in via contrattuale mediante autorizzazione contribuisce già efficacemente alla realizzazione di uno spazio audiovisivo europeo; che è opportuno garantire quindi la prosecuzione di tali accordi contrattuali e promuoverne per quanto possibile l'applicazione non conflittuale;
- (10) considerando che attualmente i cablodistributori non possono avere la certezza di avere effettivamente acquisito, per la diffusione dei programmi, tutti i diritti che sono oggetto di tali accordi contrattuali;
- (11) considerando, infine, che non tutte le parti interessate in Stati membri diversi sono soggette nella stessa misura all'obbligo di non rifiutare senza valido motivo l'avvio di trattative per l'acquisto dei diritti necessari alla ritrasmissione via cavo o di non provocarne l'insuccesso;
- (12) considerando che il quadro giuridico concernente la creazione di uno spazio audiovisivo unico, definito dalla direttiva 89/552/CEE, deve essere completato per quanto riguarda il diritto d'autore;
- (13) considerando pertanto che deve essere eliminata la disparità di trattamento che esiste attualmente negli Stati membri in relazione alla diffusione di programmi tramite satelliti di telecomunicazione e che in tutta la Comunità si deve risolvere la questione fondamentale se le opere e gli altri elementi protetti siano o non siano oggetto di comunicazione al pubblico; che in tal modo le emittenti di programmi diffusi oltre frontiera saranno soggette alle stesse regole indipendentemente dal fatto che trasmettano i loro programmi tramite un satellite di radiodiffusione diretta o un satellite di telecomunicazione;
- (14) considerando che l'incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all'interno della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l'atto di comunicazione; che tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;
- (15) considerando che l'acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell'osservanza della normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite;
- (16) considerando che il principio dell'autonomia contrattuale, sul quale si fonda la presente direttiva, permetterà di continuare a limitare lo sfruttamento dei diritti, con particolare riferimento a determinati metodi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche;
- (17) considerando che, all'atto dell'acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell'emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell'emissione;
- (18) considerando che l'applicazione del principio del paese d'origine contenuto nella presente direttiva potrebbe costituire un problema per quanto riguarda i contratti esistenti; che la presente direttiva dovrà prevedere un periodo di cinque anni per un eventuale adeguamento dei contratti esistenti, in base alla direttiva stessa; che detto principio del paese d'origine non deve pertanto applicarsi ai contratti esistenti che scadranno anteriormente al 1° gennaio 2000; che, se a tale data le parti saranno ancora interessate al contratto, le stesse parti sono autorizzate a rinegoziare le condizioni di tale contratto;
- (19) considerando che i contratti di coproduzione internazionale esistenti devono essere interpretati alla luce degli obiettivi e della portata economica previsti dalle parti al momento della firma; che in

passato i contratti di coproduzione internazionale spesso non hanno espressamente e specificamente trasmesso la comunicazione al pubblico via satellite nel senso della presente direttiva quale particolare forma di utilizzazione; che l'idea che si trova alla base di molti contratti di coproduzione internazionale esistenti è che i diritti di coproduzione siano esercitati separatamente e indipendentemente da ciascun coproduttore mediante ripartizione dei diritti di sfruttamento tra essi su basi territoriali; che, come regola generale, in una situazione in cui una comunicazione al pubblico via satellite autorizzata da un coproduttore pregiudicasse il valore dei diritti di sfruttamento di un altro coproduttore, l'interpretazione di un siffatto contratto esistente prevederebbe normalmente che questo ultimo coproduttore desse il suo consenso all'autorizzazione per la comunicazione al pubblico via satellite da parte del primo coproduttore; che l'esclusività linguistica di quest'ultimo coproduttore verrebbe pregiudicata se la versione linguistica o le versioni linguistiche della comunicazione al pubblico, anche là dove la versione fosse doppiata o recasse sottotitoli, coincidesse con la lingua o le lingue ampiamente comprese nel territorio assegnato dal contratto al secondo coproduttore; che la nozione di esclusività dovrebbe essere intesa in senso più ampio laddove la comunicazione al pubblico via satellite riguardasse un'opera che consistesse meramente in immagini e non contenesse dialoghi o sottotitoli; che è necessaria una norma precisa nei casi in cui il contratto di coproduzione internazionale non disciplina espressamente la ripartizione dei diritti nel caso specifico della comunicazione al pubblico via satellite ai sensi della presente direttiva;

- (20) considerando che, nel ricorso di talune condizioni, le comunicazioni al pubblico via satellite provenienti da Stati terzi si considereranno avvenute in uno Stato membro della Comunità;
- (21) considerando che è necessario garantire che in tutti gli Stati membri sia assicurata una tutela agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi e agli organismi di radiodiffusione e che essa non sia soggetta a licenza legale; che solo in tal modo è possibile evitare distorsioni di concorrenza dovute a eventuali disparità nel grado di tutela;
- (22) considerando che è probabile che l'introduzione di nuove tecnologie abbia un impatto sia qualitativo che quantitativo sullo sfruttamento delle opere e su altri settori;
- (23) considerando che, alla luce di questi sviluppi, il livello di tutela concessa ai sensi della presente

direttiva a tutti i titolari negli ambiti contemplati dalla stessa dovrebbe essere oggetto di un esame continuo;

- (24) considerando che l'armonizzazione delle legislazioni prevista dalla presente direttiva comporta l'armonizzazione delle disposizioni che assicurano un grado elevato di protezione degli autori, degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; che questa armonizzazione non consentirà più a un organismo di radiodiffusione di approfittare delle disparità dei livelli di protezione trasferendo altrove le proprie attività a detrimento della produzione audiovisiva;
- (25) considerando che la tutela prevista per i diritti connessi dovrà essere allineata su quella contenuta nella direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale⁽¹⁾ ai fini della comunicazione al pubblico via satellite; che, in particolare, essa dovrà assicurare che agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi sia garantito un compenso adeguato per la comunicazione al pubblico via satellite delle loro esecuzioni o fonogrammi;
- (26) considerando che le disposizioni dell'articolo 4 non impediscono agli Stati membri di estendere le presunzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 92/100/CEE ai diritti esclusivi inclusi in detto articolo 4; che inoltre l'articolo 4 non impedisce agli Stati membri di prevedere una presunzione semplice di autorizzazione di sfruttamento dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori, previsti in detto articolo, purché tale presunzione sia compatibile con la convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
- (27) considerando che la ritrasmissione via cavo di programmi provenienti da altri Stati membri rappresenta un'utilizzazione di opere e di esecuzioni protette dal diritto d'autore o dei diritti connessi, a seconda dei casi; che il cablodistributore è pertanto tenuto ad ottenere l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti afferenti alla parte del programma ritrasmissione; che, secondo la presente direttiva, tale autorizzazione deve essere concessa di regola per contratto, fatta salva l'eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali;

(¹) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.

- (28) considerando che, per assicurare la corretta esecuzione dei contratti escludendo quindi la possibilità di intervento di persone esterne titolari di diritti afferenti ad alcune parti dei programmi, occorre disporre, in relazione all'obbligo di far ricorso alle società di gestione collettiva, una gestione esclusivamente collettiva del diritto di autorizzazione nella misura richiesta dalle caratteristiche specifiche della ritrasmissione via cavo; che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato il diritto di autorizzazione e ne delimitano esclusivamente le modalità d'esercizio e che di conseguenza rimane comunque possibile cedere il diritto di autorizzazione di una ritrasmissione via cavo; che la presente direttiva non disciplina l'esercizio del diritto morale dell'autore;
- (29) considerando che la deroga prevista dall'articolo 10 non dovrà limitare la facoltà dei titolari di diritti di cedere questi diritti a una società di gestione collettiva e, per questo tramite, di assicurarsi una partecipazione diretta al compenso pagato dal cablodistributore per la ritrasmissione via cavo;
- (30) considerando che i contratti relativi all'autorizzazione della ritrasmissione via cavo devono essere favoriti da una serie di provvedimenti integrativi; che è opportuno che la parte che intende concludere un contratto globale sia obbligata a presentare le proprie proposte di accordo; che, inoltre, tutte le parti devono avere la possibilità, in qualsiasi momento, di fare appello a mediatori imparziali in grado di fornire assistenza nello svolgimento delle trattative e autorizzati a presentare proposte; che ognuna di tali proposte e le eventuali opposizioni ad esse sono notificate alle parti interessate conformemente alle norme applicabili per quanto riguarda la notifica dei documenti giuridici; che, infine, è necessario garantire che le trattative per la conclusione dei contratti non vengano interrotte senza giustificato motivo e che la partecipazione dei singoli titolari dei diritti a queste trattative non venga ostacolata senza giustificato motivo; che nessuno di questi provvedimenti destinati a favorire l'acquisto dei diritti rimette in questione la natura contrattuale dell'acquisto dei diritti di ritrasmissione via cavo;
- (31) considerando che per un periodo transitorio gli Stati membri devono poter mantenere gli organi esistenti che hanno la facoltà di giudicare, nel loro territorio, i casi in cui il diritto alla ritrasmissione di un programma via cavo al pubblico sia stato rifiutato arbitrariamente o offerto a condizioni inaccettabili dagli organismi di radiodiffusione; che deve essere garantito il diritto delle parti interessate di essere ascoltate da un tale organo e che l'esistenza di quest'ultimo non deve impedire alle parti interessate il regolare ricorso ai tribunali;
- (32) considerando che non appare necessario introdurre una disciplina comunitaria per tutte le fattispecie i cui effetti, ad eccezione semmai di alcuni casi trascurabili ai fini commerciali, sono percepiti esclusivamente all'interno dei confini di un unico Stato membro;
- (33) considerando che occorre stabilire le disposizioni minime necessarie per realizzare e garantire su basi essenzialmente contrattuali la diffusione libera e ininterrotta di programmi via satellite oltre frontiera nonché la ritrasmissione simultanea e invariata via cavo di emissioni di radio diffusione provenienti da altri Stati membri;
- (34) considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare un'eventuale futura armonizzazione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore né in quello dell'esercizio collettivo di tali diritti; che la facoltà per gli Stati membri di disciplinare le attività delle società di gestione collettiva lascia impregiudicata la libertà della negoziazione contrattuale dei diritti sancita dalla presente direttiva, purché tale negoziazione abbia luogo nell'ambito della normativa nazionale generale o specifica con riferimento alla legislazione sulla concorrenza o alla prevenzione dell'uso illecito dei monopoli;
- (35) considerando che è pertanto in facoltà degli Stati membri integrare le disposizioni generali, necessarie per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno non confliggenti con gli scopi della direttiva e conformi al diritto comunitario;
- (36) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, « satellite » è qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal

pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata. In quest'ultimo caso è tuttavia necessario che la ricezione individuale dei segnali avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili nel primo caso.

2. a) Ai fini della presente direttiva, « comunicazione al pubblico via satellite » è l'atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decrittazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso.

d) Qualora una comunicazione al pubblico via satellite avvenga in uno Stato non comunitario che non prevede il livello di protezione contemplato dal capo II della presente direttiva :

i) se i segnali portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione relè situata in uno Stato membro, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta in tale Stato membro e i diritti contemplati dal capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce la stazione relè o

ii) se non viene utilizzata una stazione relè situata in uno Stato membro, ma un organismo di radiodiffusione stabilito in uno Stato membro ha dato incarico per la comunicazione al pubblico, detta comunicazione si considera avvenuta nello Stato membro in cui l'organismo di radiodiffusione ha la sua principale sede all'interno della Comunità e i diritti contemplati dal capo II si possono far valere avverso la persona che gestisce l'organismo di radiodiffusione.

3. Ai fini della presente direttiva, « ritrasmissione via cavo » è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di redistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.

4. Ai fini della presente direttiva, « società di gestione collettiva » è una società che gestisce o amministra il diritto d'autore o i diritti connessi al diritto d'autore quale unica attività o una delle principali attività.

5. Ai fini della presente direttiva, il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva è considerato suo autore o coautore. Gli Stati membri possono prevedere che altre persone siano considerate coautori dell'opera.

CAPO II

RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

Articolo 2

Diritto di radiodiffusione

In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.

Articolo 3

Acquisto dei diritti di radiodiffusione

1. Gli Stati membri garantiscono che l'autorizzazione di cui all'articolo 2 possa essere acquistata esclusivamente mediante contratto.

2. Uno Stato membro può prevedere che un contratto collettivo concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione riguardo ad una data categoria di opere possa essere esteso ai titolari dei diritti della stessa categoria non rappresentati da detta società, a condizione che :

- la comunicazione al pubblico via satellite trasmetta in simultanea un programma trasmesso a terra dalla stessa emittente, e
- il titolare di un diritto che non sia rappresentato abbia sempre la possibilità di escludere gli effetti dell'estensione del contratto collettivo alla sua opera e di esercitare i propri diritti sia su base individuale, sia su base collettiva.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle opere cinematografiche alle quali sono assimilate le opere realizzate con un procedimento analogo alla cinematografia.

4. Se la legislazione di uno Stato membro prevede l'estensione di un contratto collettivo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione quali organismi di radiodiffusione potranno avvalersi di tale legislazione. La Commissione pubblica tale informazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

*Articolo 4***Diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione**

1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione sono protetti in conformità delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/100/CEE.

2. Ai fini del paragrafo 1, la « radiodiffusione via etere » di cui alla direttiva 92/100/CEE del Consiglio va considerata comprensiva della comunicazione al pubblico via satellite.

3. Per quanto concerne l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1, si applicano l'articolo 2, paragrafo 7 e l'articolo 12 della direttiva 92/100/CEE.

*Articolo 5***Rapporti fra il diritto d'autore e i diritti connessi**

La protezione dei diritti connessi al diritto d'autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la tutela del diritto d'autore.

*Articolo 6***Minimo di protezione**

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme di protezione più ampie di quelle contenute nell'articolo 8 della direttiva 92/100/CEE per i titolari dei diritti connessi al diritto d'autore.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si attengono alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

*Articolo 7***Disposizioni transitorie**

1. Per quanto concerne l'efficacia temporale dei diritti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva, si applica l'articolo 13, paragrafi 1, 2, 6 e 7 della direttiva 92/100/CEE. L'articolo 13, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/100/CEE si applica *mutatis mutandis*.

2. Ai contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri elementi protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1° gennaio 1995, le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1 e degli articoli 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000 se tali contratti scadono dopo questa data.

3. Ove un contratto di coproduzione internazionale concluso prima della data di cui all'articolo 14, paragrafo

1 tra un coproduttore di uno Stato membro e uno o più coproduttori di altri Stati membri o di paesi terzi preveda espressamente un regime di ripartizione dei diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico, senza distinguere gli accordi applicabili alla comunicazione al pubblico via satellite dalle disposizioni applicabili agli altri modi di comunicazione, e ove la comunicazione al pubblico via satellite della coproduzione pregiudichi l'esclusività, ed in particolare l'esclusività linguistica, di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio, l'autorizzazione da parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari per una comunicazione al pubblico via satellite richiede il consenso preventivo del detentore dell'esclusività, sia esso un coproduttore o un cessionario.

CAPO III

RITRASMISSIONE VIA CAVO*Articolo 8***Diritto di ritrasmissione via cavo**

1. Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono lasciare in vigore fino al 31 dicembre 1997 i sistemi di licenze vigenti al 31 luglio 1991, o la cui introduzione è a tale data espressamente prevista dalla legge.

*Articolo 9***Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo**

1. Gli Stati membri garantiscono che il diritto dei titolari d'autore e dei detentori dei diritti connessi di concedere o negare ad un cablodistributore l'autorizzazione di ritrasmettere via cavo possa essere esercitato esclusivamente attraverso una società di gestione collettiva.

2. Se il titolare dei diritti non ne ha affidato l'esercizio ad una società di gestione collettiva, si considera incaricata di amministrare quella che si occupa della stessa categoria di diritti. Se questi ultimi sono amministrati da più di una società di gestione collettiva, il titolare dei diritti è libero di scegliere quella che deve considerarsi incaricata di amministrare i propri. Il titolare di cui al presente paragrafo gode degli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi previsti, per gli altri titolari di medesimi diritti, dal contratto tra il cablodistributore e la società che si considera incaricata di amministrare i suoi

diritti e può reclamarli entro un termine, fissato dallo Stato membro interessato, non inferiore a tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la sua opera o altro elemento protetto.

3. Uno Stato membro può prevedere che quando un titolare di diritti autorizza la emissione primaria all'interno del suo territorio di un'opera o di un altro elemento protetto, si presume che egli accetti di esercitare i diritti di ritrasmissione via cavo non su base individuale ma conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 10

Esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo ad opera degli organismi di radiodiffusione

Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 9 non si applichi ai diritti esercitati da un organismo di radiodiffusione nei confronti delle proprie emissioni, indipendentemente dal fatto che i diritti in questione gli competano direttamente o siano trasferiti a tale organismo da altri titolari di diritti d'autore e/o titolari di diritti connessi.

Articolo 11

Mediatori

1. Se non vi è accordo sulla concessione di un'autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di radiodiffusione, gli Stati membri prevedono che tutte le parti interessate possano far ricorso ad uno o più mediatori.

2. I mediatori hanno il compito di contribuire allo svolgimento delle trattative. Possono altresì presentare proposte per le parti.

3. Le proposte di cui al paragrafo 2 si presumono accettate da tutte le parti se nessuna di loro esprime la propria opposizione entro il termine di tre mesi. Le proposte e le eventuali opposizioni sono notificate alle parti interessate conformemente alle norme applicabili per quanto riguarda la notifica di atti giuridici.

4. I mediatori sono scelti in modo che la loro indipendenza ed imparzialità siano esenti da ogni ragionevole dubbio.

Articolo 12

Prevenzione di abusi nella fase delle trattative

1. Gli Stati membri provvedono, mediante disposizioni di diritto civile o amministrativo all'uopo, affinché le parti avvino e conducano trattative sull'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo in buona fede e non ostacolino o impediscano tali trattative senza validi motivi.

2. Gli Stati membri che, alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, abbiano un organo con la facoltà di giudicare, nel loro territorio, i casi in cui il diritto alla ritrasmissione

di un programma via cavo al pubblico sia stato rifiutato arbitrariamente od offerto a condizioni inaccettabili dagli organismi di radiodiffusione, possono mantenere tale organo.

3. Il paragrafo 2 si applica per un periodo di transizione di otto anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Gestione collettiva dei diritti

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la competenza degli Stati membri in materia di disciplina delle attività delle società di gestione collettiva.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Entro il 1° gennaio 2000 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva formulando, se necessario, ulteriori proposte per adeguarla agli sviluppi nel settore audiovisivo.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. URBAIN